

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito denominato "ICS", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art. 13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Capitale € 835.528.692,00 al 31/12/2011, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 5, rappresentato dal Dott. Andrea Abodi nella qualifica di Presidente e legale rappresentante di ICS;

E

La Federazione Italiana Sport Rotellistici, di seguito per brevità denominata "F.I.S.R.", domiciliata presso la propria sede in Roma, viale Tiziano 74 codice fiscale, 05291670585 in persona del dott. Sabatino Aracu che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Federale ai sensi dello Statuto della F.I.S.R.;

PREMESSO CHE

- ICS è la banca pubblica istituita con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, ha natura di ente pubblico economico e persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, efficientamento energetico e miglioramento di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività o ad esse complementari;
- In conformità alla propria *missione* statutaria, ICS intende favorire le migliori condizioni per l'effettivo sviluppo dell'attività di finanziamento in favore delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dei loro affiliati (società e associazioni) (di seguito, gli "Affiliati"), attraverso iniziative e prodotti a loro dedicati;
- per gli scopi di cui sopra ICS ha ideato e strutturato, accanto al prodotto di mutuo ordinario, prodotti/iniziativa specificamente dedicati alle Federazioni Sportive Nazionali, come ad esempio l'iniziativa "Top of the Sport" nonché prodotti specificamente dedicati ai loro Affiliati, come ad esempio il prodotto c.d. "Mutuo Light 2.0-FSN";



- La F.I.S.R. ha lo scopo di promuovere, organizzare e disciplinare gli sport rotellistici in tutte le sue forme e manifestazioni. Essa non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 242/99, ed è disciplinata dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia. Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che hanno per fine la pratica dilettantistica delle discipline sportive svolte su pattini a rotelle, su skateboard o su ogni altro attrezzo fornito di rotelle ed atto a favorire la mobilità delle persone e vale a dire: Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Pattinaggio Freestyle, Pattinaggio Downhill, Pattinaggio Agressivo, Hockey Pista, Hockey Inline, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby. Possono altresì farne parte i Gruppi Sportivi militari e delle Forze di Polizia nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La F.I.S.R. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal C.O.N.I. al quale essa è federata ed aderisce al Comité International Olympique e alla Fédération Internationale de Roller Sports.
- la F.I.S.R., nella propria veste istituzionale, ha ritenuto gli specifici prodotti/iniziativa sviluppati da ICS di potenziale interesse per i propri Affiliati e, nell'ottica di dare attuazione al proprio scopo statutario e favorire la più ampia propaganda e il migliore sviluppo degli sport rotellistici, si è resa disponibile a favorirne la conoscenza fra i propri Affiliati, attraverso un'attività di diffusione trasparente delle stesse secondo i termini, le condizioni e le modalità di cui al presente Protocollo.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - Finalità e oggetto del Protocollo

- 1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Protocollo.
- 1.2 Con il presente Protocollo le Parti, in coerenza e nei limiti delle proprie prerogative istituzionali, favoriscono la reciproca collaborazione per la capillare e trasparente diffusione di prodotti o iniziative, appositamente sviluppati da ICS, rispondenti alle esigenze delle Federazioni Sportive Nazionali e/o dei loro Affiliati (di seguito così denominati "**Prodotti/Iniziativa dedicate**").
- 1.3 Costituiscono **Prodotti/Iniziativa dedicate** di cui al presente Protocollo:
 - a) **Iniziativa "Top of the sport" in favore delle Federazioni**, le cui condizioni (durata, tasso d'interesse, importo, plafond) sono definite, rispettivamente, nella scheda allegata (allegato n° 1), nel regolamento, nei fogli informativi e nella documentazione precontrattuale e loro successive modifiche e integrazioni, pubblicati tempo per tempo sul sito web dell'ICS;



- b) **Mutuo Light 2.0-FSN in favore degli Affiliati preventivamente referenziati dalla Federazione**, le cui condizioni (durata, tasso d'interesse, importo, plafond) sono definite, rispettivamente, nella scheda allegata (allegato n° 2), nei fogli informativi e nella documentazione precontrattuale e sue successive modifiche e integrazioni, pubblicati tempo per tempo sul sito web dell'ICS.

A tali Prodotti/Iniziative dedicate si aggiungono le condizioni di mutuo ordinario specificamente previste per le esigenze delle Federazioni (allegato n° 3) e dei loro Affiliati (allegati n° 4 e 5), secondo quanto meglio definito, rispettivamente, nei fogli informativi e in ogni altra documentazione precontrattuale, e loro successive modificazioni, appositamente pubblicati sul sito web istituzionale di ICS.

1.4 Le Parti potranno concordare, con apposito *addendum* integrativo convenuto ai sensi dell'art. 5.1, l'eventuale estensione del presente Protocollo alle ulteriori iniziative e/o prodotti dedicati che risultino di interesse o comunque funzionali alla migliore ed efficace realizzazione dello stesso.

1.5 L'esecuzione del presente Protocollo si intende effettuata da ciascuna Parte a titolo rigorosamente gratuito e in stretta osservanza delle proprie prerogative istituzionali, senza alcuna finalità di natura commerciale.

ART. 2 - Operatività

2.1 La gestione del rapporto con i Clienti avverrà a esclusiva cura di ICS.

2.2 L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste di finanziamento dedicato avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio di ICS, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative. Inoltre, i finanziamenti saranno concessi su valutazione discrezionale di ICS, e per l'importo che lo stesso riconoscerà come congruo.

2.3 Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto, sulla base del Piano dei tassi o, ove migliorative per il beneficiario, di apposite convenzioni di finanziamento. Ai fini della concessione dei predetti mutui ICS si riserva di acquisire preventivamente:

- (i) ove previsto dalla normativa, idoneo parere tecnico del CONI espresso sul progetto;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a stylized monogram or set of initials.

- (ii) ove previsto dal singolo prodotto dedicato, apposita lettera di referenza, rilasciata dalla F.I.S.R. in apposito modulo standard fornito da ICS, che attesti l'assenza, o meno, di provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare a carico dell'affiliato richiedente il mutuo, nonché la sussistenza, in capo allo stesso, dei requisiti, rispettivamente, di regolarità contributiva, di osservanza della normativa federale e di assenza di procedimenti sanzionatori/disciplinari a suo carico.

ART. 3 - Collaborazione

3.1 In coerenza con la propria *missione* istituzionale e al fine di realizzare le finalità e l'oggetto di cui al presente Protocollo, la F.I.S.R. si impegna a:

- i. **pubblicare il presente Protocollo sul proprio sito web istituzionale**, dandone ampia diffusione presso gli Affiliati. Al riguardo, sarà inserito in apposito banner nella homepage il link di rinvio alla pagina del sito web istituzionale di ICS, illustrativa delle principali caratteristiche delle iniziative e dei prodotti dedicati;
- ii. **comunicare ad ICS**, nel rispetto degli obblighi, tutele e garanzie prescritte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), un elenco degli indirizzi e-mail dei propri Affiliati (e/o di altri dati, anche personali, agli stessi riferiti) per consentire a ICS l'inoltro di apposite informazioni/comunicazioni commerciali. A tal fine, la F.I.S.R. dichiara di essere espressamente autorizzata alla comunicazione di tali dati verso terzi, incluso ICS, avendo già rilasciato agli Affiliati interessati apposita informativa sul trattamento dei dati personali e acquisito dagli stessi specifico consenso. ICS a sua volta dichiara che il trattamento dei dati personali degli Affiliati avverrà, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza, esclusivamente per finalità strettamente pubblicitarie/commerciali e nei limiti della durata del presente Protocollo.
- iii. **a rilasciare l'apposita lettera di referenza** di cui al precedente articolo 2.3 (allegato n° 6), preventivamente alla concessione del mutuo.

3.2 Le Parti si riservano di concordare tra loro ulteriori modalità di comunicazione del presente Protocollo e delle iniziative da esso scaturenti, le quali dovranno avvenire nel rispetto della vigente normativa al riguardo. Le Parti inoltre convengono che gli annunci pubblicitari saranno preventivamente concordati per iscritto e comunque conformi a quanto previsto in materia dal Testo Unico Bancario e dalla normativa di vigilanza vigente, ove applicabile.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom left of the page.

ART. 4 - *Esclusioni*

4.1 Dall'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo è escluso, in modo tassativo, ogni forma di collaborazione, mandato, incarico, comunque denominati, a titolo di o funzionale, anche indirettamente, allo svolgimento di attività di mediazione, agenzia, promozione finanziaria, offerta fuori sede, intermediazione nel credito, comunque denominata, anche attraverso l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, nei confronti della F.I.S.R..

ART. 5 - *Durata del Protocollo, modifiche e recesso*

5.1 Il presente Protocollo avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente, e potrà essere rivisto, mediante apposito *addendum* integrativo/modificativo convenuto per iscritto fra le Parti.

5.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, fornendone all'altra comunicazione scritta a mezzo PEC.


Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 11/04/2018

Istituto per il Credito Sportivo

Il Presidente

Dr. Andrea Abodi



Federazione Italiana Sport Rotellistici

Il Presidente

Dr. Sabatino Aracu

